

Regolamento per la disciplina della campagna elettorale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 14 marzo 1997.

Art.1

1. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente a quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00, del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni.
2. Prima e dopo il termine di cui al primo comma è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata.

Art.2

Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui all'articolo 1, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

Art.3

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge Elettorale, entro il cinquantesimo giorno successivo a quello di convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni:

CASTELLO DI SAN MARINO - CITTA'

Città: n. 5; Castellaro: n.1; Casole: n.1; Canepa: n.1; Cà Berlone: n.1; Santa Mustiola: n.1; Montalbo: n.1; Murata: n. 1.

CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Borgo Maggiore: n.2; Valdragone (di sopra): n.1; Valdragone (di sotto): n.1; Cà Melone: n.1; Cailungo (di sopra): n.1; Cailungo (di sotto): n.1; Ventoso: n.1; San Giovanni: n.1; Cà Rigo: n.1.

CASTELLO DI SERRAVALLE

Serravalle: n.2; Dogana: n.2; Falciano: n.1; Cinque Vie: n.1; Ponte Mellini: n.1; Cà Ragni: n.1; Lesignano: n.1; Le Tane: n.1.

CASTELLO DI DOMAGNANO

Domagnano: n.1; Piandavello: n.1; Cà Giannino: n.1; La Fiorina: n.1; Torraccia: n.1; Spaccio Giannoni: n.1.

CASTELLO DI FIORENTINO

Fiorentino: n.1; Crociale di Fiorentino: n.1; Capanne: n.1; Pianacci: n.1.

CASTELLO DI FAETANO

Faetano: n.1; Monte Pulito: n.1; Corianino: n.1; Calligaria: n.1; Cà Chiavello: n.1.

CASTELLO DI MOTEGIARDINO

Montegiardino: n.1; Cerbaiola: n.1.

CASTELLO DI CHIESANUOVA

Chiesanuova: n.1; Caladino: n.1; Poggio Casalino: n.1; Galavotto: n.1; Teglio: n.1; Poggio Chiesanuova: n.1; Confine: n.1; Molarini: n.1.

CASTELLO DI ACQUAVIVA

Acquaviva: n.1; Gualdicciolo: n.1; La Serra: n.1.

2. Ove non fosse possibile destinare un unico spazio per la collocazione del tabellone, questo potrà essere distribuito in due o più spazi posti il più possibile vicini. Agli effetti del disposto del presente articolo, l'insieme degli spazi così come indicato costituisce una unità.

Art.4

1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentacinquesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di m. 1,50 di altezza per m.1 di base.

2. Entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse e su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

3. L'assegnazione di cui al secondo comma deve essere notificata, entro le 24 ore successive, ai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.

4. Ogni lista provvede alle proprie affissioni.

Art.5

1. Possono usufruire delle superfici assegnate alle liste ammesse anche i singoli candidati della lista assegnataria, nonché altri partiti, gruppi politici, associazioni e cittadini elettori che ne abbiano liberamente manifestato la volontà e che siano stati autorizzati dai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della legge Elettorale.
2. L'autorizzazione di cui al primo comma deve essere rilasciata per iscritto dal delegato effettivo o supplente della lista assegnataria; deve precisare con esattezza e completezza di dati il candidato, il partito, il gruppo politico, l'associazione, il cittadino elettore interessati, e deve essere depositata, in duplice esemplare, presso l'Ufficio Elettorale di Stato almeno 24 ore prima dell'affissione. L'Ufficio Elettorale di Stato deve restituire al depositante un esemplare dell'autorizzazione, vistata per ricevuta.
3. Sono vietati gli scambi di superficie assegnate dalla Commissione Elettorale ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

Art.6

1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato a norma dell'articolo 4.
2. Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all'aperto, di cui all'articolo 8. E' altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.
3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

Art.7

1. Durante la campagna elettorale, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e del Dicastero all'Informazione, sarà garantita la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive.
2. Dette trasmissioni sono finalizzate all'illustrazione dei programmi di ciascuna lista presente alle elezioni ed alla presentazione dei candidati.
3. Ad ogni lista è assicurato uguale spazio.
4. Sulla base della disponibilità delle liste, sono altresì programmate trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate a tribune di confronto tra le liste ammesse.
5. Ogni modalità relativa alle trasmissioni di cui al presente articolo dovrà essere concordata fra la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Dicastero all'Informazione ed i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, per quanto di competenza.

Art.8

1. I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo, nei tempi della campagna elettorale di cui al primo comma dell'articolo 1, ogni giorno dalle ore 16,00 alle ore 24,00.
2. Ogni comizio e riunione all'aperto deve essere notificato al Comando della Gendarmeria a cura del delegato effettivo o supplente della lista interessata, almeno 24 ore prima dello svolgimento, con l'indicazione dell'orario e del luogo del comizio e della riunione all'aperto. La mancata anticipata notifica può essere causa di divieto di svolgimento.
3. L'uso di altoparlanti e di apparecchi sonori o semoventi per la divulgazione di notizie o di messaggi è consentito, nei tempi della campagna elettorale, dalle ore 15,00 alle ore 22,00 di ogni giorno.

Art.9

1. Nel giorno delle elezioni e durante l'apertura dei seggi, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi, è vietato lo stazionamento di attrezzature, anche mobili, di partiti, gruppi politici e associazioni, l'uso di bracciali, coccarde e distintivi di riconoscimento e l'uso di qualsiasi oggetto possa costituire la manifestazione di una scelta politica.
2. Al fine di evitare qualsiasi opera o sospetto di opera di propaganda, di condizionamento o di pressione su coloro che sono in attesa di esercitare il voto, è vietato ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni di sostare, durante l'apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l'espressione del proprio voto, all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi.
3. Le violazioni delle norme del presente articolo sono punite con la prigione di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.

Art.10

1. Chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico ammesso e regolamentato dal presente regolamento o ne impedisca l'affissione o la diffusione o renda illeggibile il materiale affisso negli spazi riservati alla propaganda elettorale o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico, sia negli spazi consentiti che altrove, è punito con la prigione di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.
2. Quanto disposto al comma che precede si applica anche a chiunque faccia uso, per il materiale ammesso e regolato dal presente regolamento, di spazi consentiti.
3. A chi svolga qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi, con qualsiasi mezzo, impedisca e turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.

Art.11

I reati previsti dal presente regolamento sono dichiarati di azioni pubblica.

Art.12

E' abrogata la Legge 14 luglio 1959 n.26 "Legge per la disciplina della campagna elettorale" e l'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1983 n.17 "Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958 n.36 (Legge Elettorale) e alla Legge 14 luglio 1959 n.26 (Legge per la disciplina della campagna elettorale)".

Art.13

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini

I
L

S
E
G
R
E
T
A
R
I
O

D
I

S
T
A
T
O

